

NOTE SULLA PRESENZA FISICA DEL FIDUCIARIO IN COMUNE AL DEPOSITO DELLE D.A.T.

L'art. 4 della legge n. 219 del 22 dicembre 2017 ("Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento") impone la presenza fisica del disponente all'atto del deposito delle DAT in comune (comma 6: *"Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo"*) ma **non impone la presenza fisica del fiduciario né che la sua sottoscrizione dell'accettazione della nomina sia autenticata** (comma 2: *"Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente"*).

Pertanto, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, **il modulo di accettazione della nomina firmato dal fiduciario può essere consegnato dal disponente unitamente alla copia della carta d'identità del fiduciario stesso** (*"Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore"*).

Ciò è confermato anche dall'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero della Salute n. 168 del 10 dicembre 2019 ("Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento"): *"Laddove l'accettazione della nomina del fiduciario avvenga con atto separato, la stessa, corredata di copia del documento di identità del medesimo fiduciario, è consegnata, a cura del disponente, ai soggetti di cui al comma 1"* (ossia agli ufficiali di stato civile dei comuni).

- ➔ **Quindi, è pienamente ammissibile che il disponente si presenti personalmente DA SOLO presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, munito delle proprie DAT e di tutta la modulistica richiesta (ivi compresa l'accettazione della nomina firmata in precedenza dal fiduciario e la copia del documento d'identità del fiduciario stesso).**
- ➔ **L'eventuale obbligatorietà della presenza del fiduciario all'atto del deposito delle DAT rappresenterebbe una indebita imposizione che implica una illegittima limitazione del diritto al deposito delle proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento e alla nomina di un fiduciario.**